

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI E RESPONSABILI
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

SINDACATO DATORIALE

CONFASSOCIAZIONI
Sicurezza

A.N.CO.R.S.

Secondo il GDPR, il consenso è sempre condizione di liceità di trattamento?

Relatore: **Mosè Marchiori.**



Consulente Privacy certificato (CDP_334)
Schema CDP sviluppato in accordo alla ISO/IEC 17024:2012

RSPP, DPO e Network Development Area NORD Manager di Ancors.



www.ancors.eu

RII ANCIAMO LA SICUREZZA IN ITALIA 11/12/2020 Dicembre 2020

1



Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza da CC BY-SA-NC

**«Il consenso è sempre
condizione di liceità di
trattamento».**

«Chiedete sempre il consenso».

«Il consenso vale solo scritto».

2

**EVOLUZIONE
DEL
«CONSENSO»**

**Dalla Direttiva
95/46/CE al Reg.
679/2016.**


**Il Titolare del
trattamento è tenuto
ad innovarsi!**

3

PREMESSE

- Prima di avviare attività che implicano il trattamento di dati personali, il Titolare del trattamento deve sempre valutare con attenzione la **base legittima**.
- Il consenso è solo **una** **delle sei** basi legittime per trattare i dati personali (art. 6 GDPR).

4



PREMESSE

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43)
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44)
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (C45)
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; (C46)
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46)
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. (C47-C50)

5



PREMESSE

- L'ottenimento del **consenso non diminuisce** in alcun modo l'obbligo del Titolare del trattamento di rispettare i **principi** di cui all'art. 5 (correttezza, necessità, proporzionalità, qualità dei dati).
- **Requisiti** per il consenso ai sensi del GDPR non sono un "obbligo supplementare", bensì **condizioni preliminari** per la liceità del trattamento.

6

DEFINIZIONE DI CONSENSO

«Qualsiasi manifestazione di volontà [1] **libera**, [2] **specificata**, [3] **informata** e [4] **inequivocabile** dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante **dichiarazione** o [5] **azione positiva inequivocabile**, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento» (art. 4, punto 11).

Ulteriori indicazioni all'Art. 7 e ai Considerando 32, 33, 42 e 43 del GDPR.

7

LIBERA (1/2)

Se l'interessato si sente **obbligato** ad acconsentire o subirà **conseguenze negative** se non acconsente, il consenso non sarà valido!

- Qualsiasi azione di pressione o influenza inappropriata rende il consenso invalido.

8

LIBERA (2/2)

Se il consenso è **parte non negoziabile** delle **condizioni generali di contratto/servizio**, si presume che non sia stato prestato liberamente.

Es.: App mobile per fotoritocco chiede agli utenti di attivare la localizzazione GPS per l'utilizzo dei suoi servizi e comunica agli utenti che utilizzerà i dati raccolti per finalità di pubblicità. Poiché gli utenti non possono utilizzare l'applicazione senza acconsentire a tali finalità, il consenso non può essere considerato liberamente espresso.

9

... squilibrio di potere

Considerando 43: *“Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. (...)”.*

- Vale sia nel pubblico che nel privato...

10

... squilibrio di potere

Per le Autorità Pubbliche, il consenso è un'eccezione!

- Es.: un comune sta pianificando l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale. Poiché i lavori possono perturbare il traffico per parecchio tempo, il comune offre ai cittadini la possibilità di iscriversi a una mailing list per ricevere aggiornamenti sull'avanzamento dei lavori e sui ritardi previsti. Il comune chiarisce che la partecipazione non è obbligatoria e chiede il consenso a utilizzare gli indirizzi di posta elettronica per questa finalità (esclusiva). I cittadini che non acconsentono non perderanno l'accesso ad alcun servizio fondamentale del comune né alcun diritto, di conseguenza possono esprimere o rifiutare liberamente il loro consenso a questo uso dei dati. Tutte le informazioni sui lavori stradali saranno disponibili anche sul sito web del comune.
- Es.: una scuola pubblica chiede agli studenti il consenso ad utilizzare le loro fotografie in una rivista studentesca in formato cartaceo. In questo caso il consenso costituisce una scelta vera e propria a condizione che agli studenti non vengano negati l'istruzione o altri servizi e che gli studenti possano rifiutare il consenso senza subire pregiudizio.



Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza da CC BY-NC-ND.

11

... squilibrio di potere

Anche nel **rapporto datore di lavoro/dipendente**, è improbabile che l'interessato sia in grado di negare al datore di lavoro il consenso al trattamento dei dati senza temere o rischiare di subire ripercussioni.



Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza da CC BY.

Per la maggior parte delle attività di trattamento svolte sul posto di lavoro, la base legittima **non può e non dovrebbe essere il consenso** del dipendente (art. 6, paragrafo 1, lettera a)).

12

...

**squilibrio
di potere**

Opportuno che i **dipendenti** possano manifestare il loro consenso soltanto in casi eccezionali (evidente assenza di ripercussioni negative):

- Es.: una troupe cinematografica filmerà una determinata area di un ufficio. Il datore di lavoro chiede a tutti i dipendenti che hanno la scrivania in quella zona il consenso a essere ripresi, in quanto potrebbero apparire sullo sfondo del video. Chi non vuole essere filmato non viene penalizzato in alcun modo e ottiene invece una scrivania altrove nell'edificio per l'intera durata delle riprese.

13


...

**squilibrio
di potere**

In generale:

- Il consenso è valido soltanto se l'interessato è in grado di **operare realmente una scelta** e non c'è il rischio di raggiri, intimidazioni, coercizioni o conseguenze negative significative (ad es. costi aggiuntivi sostanziali) in caso di rifiuto a prestare il consenso.
- Non sarà considerato liberamente espresso qualora vi sia qualsiasi elemento di **costrizione, pressione o incapacità** di esercitare il libero arbitrio.

14




...
condizionalità

L'art. 7, paragrafo 4 →
inoportuno "accorpare" il consenso all'accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o **"subordinare"** la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l'esecuzione del contratto o servizio.

Le **due basi legittime** per la liceità del trattamento dei dati personali (ossia il consenso e l'esecuzione di un contratto) **non possono essere riunite e rese indistinte.**

L'interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali, corre il **rischio di vedersi negare l'erogazione dei servizi** richiesti.

15




...
condizionalità

Cosa può rientrare allora?

Il trattamento deve essere **necessario per adempiere il contratto**, ad esempio:

- il trattamento dell'**indirizzo** dell'interessato ai fini della **consegna** delle merci acquistate online;
- il trattamento degli estremi della **carta di credito** per facilitare il **pagamento** delle merci acquistate online;
- il trattamento di informazioni riguardanti lo stipendio e le **coordinate bancarie** per il pagamento degli **stipendi**.



16

ONERE DELLA PROVA

Incombe sul Titolare
del trattamento!
(art. 7, paragrafo 4)

ACCOUNTABILITY



17

... granularità

Il Considerando 32 afferma: *“Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste”*.

Un servizio può comportare trattamenti multipli per più finalità. In tal caso, l'interessato dovrebbe essere **libero di scegliere quale finalità accettare**.

18

... granularità

Pertanto, il consenso non è stato espresso liberamente se il processo o la procedura seguiti per ottenerlo **non permettono all'interessato di esprimere un consenso separato** ai distinti trattamenti.

- Es.: nel contesto della medesima richiesta di consenso, un rivenditore chiede ai propri clienti il consenso a utilizzare i loro dati per inviare comunicazioni di marketing tramite posta elettronica e per condividere i dati con altre società del gruppo. Tale consenso non è granulare!

19

... pregiudizio

Secondo il Considerando 42, il titolare del trattamento deve dimostrare che è possibile rifiutare il consenso oppure revocarlo **senza subire pregiudizio**, ad esempio dimostrando che la revoca del consenso non comporta alcun costo per l'interessato e quindi **nessuno svantaggio** evidente in caso di revoca.

- Es.: un interessato si iscrive alla **newsletter** di un rivenditore del settore della moda che offre sconti generali. Il rivenditore chiede all'interessato il consenso per raccogliere ulteriori dati sulle preferenze di acquisto in maniera da personalizzare le offerte in base alle preferenze dell'interessato secondo la cronologia degli acquisti o un questionario facoltativo. Quando l'interessato successivamente revoca il consenso, riceve nuovamente sconti per articoli di moda non personalizzati.

20

SPECIFICO

Art. 6, paragrafo 1, lettera a): conferma che il consenso dell'interessato deve essere espresso in relazione a **“una o più specifiche” finalità** e che l'interessato deve poter scegliere in relazione a ciascuna di esse.

D'altra parte, in linea con l'art. 5, paragrafo 1, lettera b), e il Considerando 32, il consenso **può coprire trattamenti distinti, purché abbiano la medesima finalità.**

21

INFORMATO

- **Trasparenza:** è uno dei principi fondamentali, strettamente legato ai principi di correttezza e liceità (Art. 5).
- **Fornire informazioni** agli interessati prima di ottenerne il consenso è fondamentale per consentire loro di prendere decisioni informate.



22

INFORMATO

Consenso

Informativa



Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza da CC BY-SA

23

INFORMATO

Contenuti minimi (del consenso!!!):

- l'identità del **Titolare** del trattamento;
- la **finalità** di ciascuno dei trattamenti per i quali è richiesto il consenso;
- **tipologie di dati** raccolti e utilizzati;
- l'esistenza del **diritto di revocare** il consenso;
- informazioni sull'uso dei dati per un **processo decisionale automatizzato** ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), se del caso;
- informazioni sui possibili rischi di **trasferimenti** di dati dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate come descritto nell'art. 46.

24



MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ INEQUIVOCABILE

- Il consenso deve sempre essere espresso attraverso **una dichiarazione o in modo attivo**.
- Con *“azione positiva inequivocabile”* si intende che l’interessato deve aver intrapreso **un’azione deliberata**.

25

MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ INEQUIVOCABILE

Può essere una **dichiarazione verbale registrata**, ma in tal caso è necessario prendere debita nota delle informazioni rese disponibili all’interessato.

L’uso di **caselle di adesione preselezionate non è valido** ai sensi del GDPR.

- Es.: durante l’installazione di un software, l’applicazione richiede all’interessato di acconsentire a utilizzare segnalazioni di arresto anomalo non anonimizzate per migliorare il software. La richiesta di consenso è accompagnata da una informativa sulla protezione dei dati a più livelli che fornisce le necessarie informazioni. Selezionando attivamente la casella facoltativa “Acconsento”, l’utente è in grado di eseguire validamente una “azione positiva inequivocabile” per acconsentire al trattamento.



26

MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ INEQUIVOCABILE



Attenzione: il consenso non può essere ottenuto tramite la stessa azione con cui si accetta un contratto o le condizioni generali di servizio.



Il GDPR non permette l'uso **procedure di rinuncia** (*opt-out*) che richiedono un intervento dell'interessato per rifiutare il consenso.

27



MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ INEQUIVOCABILE

La semplice **prosecuzione dell'uso normale di un sito web** non è un comportamento dal quale si può dedurre una manifestazione di volontà dell'interessato a prestare il consenso a un trattamento proposto.

- Es.: far scorrere una barra su uno schermo, muovere la mano davanti a una telecamera intelligente, ruotare lo smartphone in senso orario o fargli compiere un movimento a otto potrebbero essere opzioni per indicare un consenso a patto che siano fornite informazioni chiare e sia inequivocabile che l'azione richiesta implica un consenso a una richiesta specifica (istruzione esemplificativa: se fai scorrere questa barra verso sinistra, acconsenti all'uso delle informazioni X per la finalità Y. Ripeti il movimento per confermare).

28

MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ INEQUIVOCABILE

Il consenso deve essere espresso

PRIMA

dell'avvio dell'attività di trattamento!

29

MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ INEQUIVOCABILE

Quante volte va chiesto il consenso?

In linea di principio, può essere sufficiente chiederlo **una sola volta**.

Tuttavia, il Titolare del trattamento deve ottenere un **nuovo consenso** specifico qualora cambino le finalità del trattamento dei dati o qualora sia prevista una finalità aggiuntiva.

30

IL «CONSENSO ESPPLICITO»

Previsto quando emergono gravi rischi:

- **Art. 9** per il trattamento di categorie particolari di dati;
- **Art. 49** per i trasferimenti di dati verso paesi terzi od organizzazioni internazionali in assenza di garanzie adeguate;
- **Art. 22** per i processi decisionali automatizzati relativi alle persone fisiche, compresa la profilazione.

31

IL «CONSENSO ESPPLICITO»

Modalità:

- ovviamente, una dichiarazione scritta e firmata dall'interessato;
- nel contesto digitale, compilando un modulo elettronico o inviando un'e-mail;
- caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica;
- una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell'interessato (es.: premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).

32

IL «CONSENSO ESPLICITO»

- Es.: una clinica per chirurgia estetica chiede il consenso esplicito di un paziente al trasferimento della cartella clinica a un esperto per un secondo parere sulla condizione del paziente. La cartella clinica è costituita da un file digitale. Data la natura specifica delle informazioni in questione, la clinica chiede la firma elettronica dell'interessato per ottenere un consenso esplicito valido e per essere in grado di dimostrare che è stato ottenuto detto consenso esplicito.

Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza da CC BY

33

IL «CONSENSO ESPLICITO»

Anche la **verifica in due fasi** del consenso può essere un modo valido.

- Es.: l'interessato riceve un'e-mail che gli notifica l'intenzione del titolare del trattamento di trattare una cartella contenente dati medici. Il titolare del trattamento spiega nell'e-mail che chiede il consenso all'uso di un insieme specifico di informazioni per una finalità specifica. Se l'interessato acconsente all'utilizzo dei dati, il titolare del trattamento gli chiede una risposta via e-mail contenente la dichiarazione "Acconsento". Dopo l'invio della risposta, l'interessato riceve un link di verifica da cliccare oppure un messaggio SMS con un codice di verifica, in maniera da confermare il consenso.

34

IL «CONSENSO ESPPLICITO»

- Notare che l'art. 9, paragrafo 2, non contempla il trattamento *“necessario all'esecuzione di un contratto”*.
- Qualora non si applichi nessuna delle eccezioni da b) a j), l'ottenimento del consenso esplicito rimane l'unica eccezione lecita possibile per trattare tali dati.

35

IL «CONSENSO ESPPLICITO»

- Es.: un'azienda è specializzata nella fornitura di occhiali da sci su misura e altri tipi di occhiali personalizzati per gli sport all'aria aperta. L'idea è che le persone possano indossare tali occhiali senza dover portare anche gli occhiali da vista. La società riceve ordini presso un punto centrale e consegna prodotti in tutta l'UE a partire da un'unica sede. Per poter fornire i propri prodotti personalizzati ai **clienti miopi**, il Titolare del trattamento richiede il consenso all'uso delle informazioni sulle condizioni di vista dei clienti. I clienti forniscono i dati sanitari necessari - ad esempio i dati della loro prescrizione - online quando effettuano l'ordine. Senza questi dati non sarebbe possibile fornire gli occhiali personalizzati richiesti. **L'azienda offre anche una serie di occhiali con valori correttivi standardizzati. I clienti che non desiderano condividere i dati sanitari possono optare quindi per le versioni standard.** Di conseguenza, nel caso di specie, è richiesto un consenso esplicito ai sensi dell'articolo 9 e il consenso può essere considerato come espresso liberamente.

36

! CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- Art. 7, paragrafo 1 → L'**onere della prova** è a carico del Titolare del trattamento **per tutta la durata** del trattamento.
- Al termine del trattamento, la prova del consenso deve essere **conservata non più di quanto strettamente necessario** per adempiere ad obblighi giuridici o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, in conformità con l'art. 17, paragrafo 3, lettere b) ed e).
- Il Titolare del trattamento può tenere una **registrazione** delle dichiarazioni di consenso.

37

REVOCA DEL CONSENSO

- L'art. 7, paragrafo 3, prescrive che il titolare del trattamento deve garantire che l'interessato possa revocare il consenso in **qualsiasi momento** con la **stessa facilità** con cui lo ha espresso.
- La revoca non deve comportare **spese** o **abbassare i livelli** del servizio.
- **Rimangono leciti** tutti i trattamenti basati sul consenso avvenuti prima della revoca.
- Non è possibile **passare tacitamente** dal consenso ad un'altra base legittima di trattamento.

38

Priorità!

- redazione del Registro dei trattamenti (art. 30);
- attenta revisione delle proprie informative e dei relativi consensi già richiesti, quelli da chiedere ex-novo e quelli da non chiedere più.

Evitate conseguenze negative ad elevato impatto (es. controlli, sanzioni, blocco di trattamenti, perdite di immagine, etc.)!



Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza da CC BY-SA-NC

39

ART. 22 DEL GDPR TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI

La disciplina dell'art. 22 permette l'eccezione di decisioni effettuate con procedure esclusivamente automatizzate qualora **basate sul consenso** dell'interessato.

- Ma nel caso dei **big data**, è autenticamente libero il consenso se fornito a fronte di vantaggi conseguibili in termini relazionali, professionali, sociali e a fronte dell'accesso alla propria *habeas data*?
- Esistono dati veramente **anonimi**?
- In che misura si trattano dati afferenti a **gruppi o comunità** sulla cui base sono prese decisioni che incidono anche sul singolo (che forse non ha espresso alcun consenso)?
- È necessario iniziare a pensare ad un «**consenso collettivo**»?

Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza da CC BY-SA-NC

40

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI E RESPONSABILI
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

SINDACATO DATORIALE

CONFASSOCIAZIONI
Sicurezza

A.N.CO.R.S.

Grazie a tutti per la partecipazione!

Relatore: **Mosè Marchiori.**



Consulente Privacy certificato (CDP_334)
Schema CDP sviluppato in accordo alla ISO/IEC 17024:2012

RSPP, DPO e Network Development Area NORD Manager di Ancors.

info@studiosicurlav.it
349/5895635





www.ancors.eu

RII ANCIAMO LA SICUREZZA IN ITALIA 11/12/2020 Dicembre 2020